IN SINTESI

1. La storia
Lo «sconto in fattura» nasce con il Dl 34/2019, articolo 10, in vigore sino al 31 dicembre 2019. Nella prima versione riguarda l'impresa che esegue interventi nell'ambito dell'ecobonus o del sismabonus. Il fornitore che ha effettuato gli interventi può offrire ai committenti uno sconto diretto in fattura, pari all'importo detraibile (che in alcuni casi può arrivare all'85% della spesa). Maturando così un credito fiscale che può scontare dalle sue imposte in cinque anni o cedere a sua volta ai propri fornitori di beni e servizi, che non possono fare ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. In ogni caso è esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. Con la legge di Bilancio 2019 (145/2018) lo «sconto in fattura», dopo aver subito pesanti critiche dal mondo delle Pmi, è ora limitato ai lavori del solo ecobonus e solo per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari ad almeno 200mile euro. Le altre regole non cambiano

2. La risposta delle Entrate
L'Agenzia è d'accordo sulla possibilità che anche il fornitore di energia all'impresa («primo cessionario») possa essere considerato un «secondo cessionario» e possa usare il credito per pagare le imposte e, in particolare, ogni mese, le accise su energia elettrica, gas metano, gpl e altri carburanti